

ECOMONDO 2019

L'Albo in pillole

Workshop su adempimenti ambientali

06 novembre 2019
Pad. Hall Sud - Stand 022

LA GESTIONE DEI RAEE


Barbara Gatto



Inquadramento generale



Evoluzione normativa



La prima incongruenza normativa emerge nel momento in cui cambia il quadro di riferimento (con il d.lgs 49/2014) mentre il regolamento per la gestione dei RAEE (DM 65/2010) rimane ancorato alla legislazione del 2005

Principali Soggetti coinvolti


I produttori (e gli importatori) di AEE, sui quali ricadono diversi obblighi, tra cui l'adesione ad un **sistema collettivo**, l'iscrizione al registro AEE, diversi obblighi di comunicazione ed etichettatura

Gli installatori e centri di assistenza che nell'ambito della propria attività si ritrovano a ritirare dei RAEE

I distributori, sui quali ricade l'obbligo di ritiro 1 contro 1 (sempre per i raee domestici) e 1 contro 0 (se hanno una superficie minima di vendita di AEE pari ad almeno 400 mq)

RAEE: il ruolo della filiera

Norme di riferimento: D. Lgs. 49/2014, DM 65/2010, DM 121/2016



Il sistema di gestione dei RAEE coinvolge tutti i soggetti della filiera. Insieme contribuiscono al funzionamento dell'intero sistema.

In ogni fase della filiera ci sono esigenze e problematiche diverse.

Cosa è cambiato con l'open scope?

*Ce lo dice la Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che **le modifiche, apportate all'ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell'Allegato 1 della nuova direttiva RAEE ... alle 6 nuove categorie dell'Allegato III, che includono due categorie "aperte"** relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di "rendere aperto" l'ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.*



Cosa è cambiato con l'open scope?

La definizione non cambia!

'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.»

Ma nelle 6 nuove categorie elencate nell'Allegato III del d.lgs 49/2014:

- 3 sono individuate per tipologia di prodotti
- e **altre 3 definiscono un ambito aperto da definire «caso per caso»**

Cosa è cambiato con l'open scope?

Pertanto, nonostante la definizione non cambi, con la nuova categorizzazione «aperta» ricadono nella disciplina sui RAEE molte apparecchiature o componenti prima esclusi



News



Qualche esempio: la componentistica



News

- *I componenti di un'AEE che soddisfano la definizione di AEE e che siano dotati di una funzione indipendente, rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE*
- *Per “**funzione indipendente**” s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la sua funzione primaria cioè quella per la quale è stato progettato, indipendentemente dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura*
- *Ne consegue che il componente è escluso se la funzione primaria del componente si manifesta solo con l’assemblaggio/integrazione in un’altra apparecchiatura al fine di consentire al suo corretto funzionamento, altrimenti è considerato AEE.*

Questo rappresenta una novità, in quanto fino ad ora abbiamo gestito come RAEE solo le apparecchiature intere.



Qualche esempio: la caldaia

*La caldaia fino ad ora non è stata considerata un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, in quanto non rientrava nella definizione di AEE. Con il nuovo ambito di applicazione aperto, **la caldaia può essere considerata AEE se, per il suo funzionamento, è dipendente dall'energia elettrica.***

In particolare, secondo l'interpretazione fornita dalla Commissione Europea tramite FAQ, "dipendente" significa che l'energia elettrica (e non ad esempio la benzina o il gas) è la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale. Pertanto, se in un'apparecchiatura l'energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l'apparecchio NON rientrerà nel campo di applicazione.

Normalmente, per le caldaie di prima generazione l'energia elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto.

*Per quanto riguarda le caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione) l'evoluzione tecnologica ha introdotto l'uso dell'energia elettrica anche ad altri fini, e **il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse.***

Una valutazione esaustiva potrà essere fatta caso per caso.



News

AEE/nonAEE: cosa fare in caso di dubbio

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l'obiettivo di orientare le imprese nell'applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.



Pur fornendo uno schema decisionale e alcuni esempi concreti, in realtà anche la guida non copre le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su richieste specifiche che le imprese, **anche tramite le associazioni di categoria**, possono fare formalmente scrivendo al Comitato stesso:

segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

La richiesta va corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso



I RAEE in “casa Albo”



La categoria 3bis

Secondo la normativa si iscrivono in categoria 3 bis i **distributori** e **installatori** di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), **trasportatori** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, **installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica** di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.



La categoria 3bis in numeri

Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
Trasportatori professionali	20.454	20.413	20.452	20.620	19.587
Categoria 8 (intermediari)	5.603	5.756	5.794	6.014	5.865
Categoria 9 (bonifica siti)	1.272	1.314	1.377	1.430	1.346
Categoria 10 (amianto)	2.789	2.837	2.906	2.929	2.607
Categoria 6 (Transfrontalieri)	2.551	2.746	876	985	1.072
Categoria 2-bis (conto proprio)	134.464	132.424	129.977	131.462	130.049
Categoria 3-bis (Rae)	11.289	7.018	7.030	7.278	6.948
Sottocategoria 4-bis	-	-	-	138	377
Sottocategoria 2-ter	-	-	-	8	55
Totale	178.422	172.508	168.412	170.864	167.906

Fonte: «I numeri dell'Albo» Assemblea Generale giugno 2019

Qualche riflessione sulle criticità



Grado di raggiungimento degli obiettivi

*Fonte: Rapporto annuale
2018 – centro di
coordinamento RAEE*

- ✓ Raccolta complessiva: circa 310.000 ton
(di cui quasi l'80% di provenienza domestica)
- ✓ Raccolta Pro-capite: **5,14 kg**

Nonostante un trend in crescita (comunque non omogeneo tra i vari raggruppamenti), siamo ancora lontani dai risultati raggiunti da altri Paesi UE e molto lontani dal target di raccolta pro-capite che al 2019 è salito al 65%, ovvero circa **10Kg**

Partendo da una analisi del contesto (normativo e non solo), e dalla percezione delle imprese, possiamo sintetizzare così alcune delle **criticità più significative** che non fanno decollare la disciplina dei RAEE (non solo per quanto riguarda l'Albo):

- **Normativa** non sempre coerente e difficilmente applicabile; c'è sicuramente un problema di **conoscenza**, ma non solo.
In particolare il DM 65/2010, già complesso quando è stato emanato, è ormai obsoleto e in molti aspetti incoerente.
- Difficoltà nella gestione dei diversi ruoli lungo la **filiera**
- Significative problematiche nel **conferimento**



*...nel
dettaglio...*

La normativa: problematiche attuative e difficoltà interpretative

1. In generale il **DM 65/2010**, che doveva rappresentare una modalità semplificata rispetto alle procedure ordinarie, contiene significative complessità e appesantimenti procedurali (duplicazione nell'iscrizione all'Albo, parzialmente risolta con il nuovo regolamento, documenti di tracciabilità, tempistiche per il conferimento).
2. A seguito dell'entrata in vigore del c.d. **open scope**, ci sono frequenti difficoltà e difformità interpretative nell'identificare un prodotto come AEE.
3. Difficoltà di distinguere, in alcuni casi, se si tratta di RAEE (quindi applicazione del DM 65/2010) o di rifiuto derivante da **attività di manutenzione** (art. 266 co. 4), ancor più a seguito dell'open scope (impatto significativo sulla componentistica)

Problematiche specifiche per i RAEE professionali

1. Gli installatori e i centri di assistenza Raee devono essere stati **formalmente incaricati dai produttori di AEE al ritiro**;
 2. I Raee devono essere **trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori**;
 3. Possibilità di raggruppamento **solo nel proprio esercizio**.
- 

Problematiche nella fase di conferimento: possibili cause


Uno dei problemi maggiormente sollevati dalle imprese, con livelli diversi sul territorio, riguarda il **conferimento ai centri di raccolta**.

Fin dalle primissime fasi di operatività della normativa sui RAEE si è posto un tema di numerosità dei centri di raccolta.

E' un tema che, nonostante la numerosità raggiunta, sembra essere ancora sentito.

E le complessità non nascono solo da un problema di numerosità.

Inoltre, con specifico riferimento ad **installatori e centri assistenza**, con il d.lgs 49/2014 si è fatto un passo indietro rispetto al d.lgs 152/2006 con riferimento alla possibilità per tali soggetti di **trasportare i Raee presso impianti autorizzati al trattamento "adeguato"**, alle medesime condizioni dei distributori.



Le procedure

Nonostante l'obiettivo semplificatorio del DM 65/2010 rimane comunque un tema di complessità procedurale e appesantimento burocratico, che grava sulle imprese.

In proposito, l'obbligo di iscrizione all'Albo rappresenta solo un pezzo di queste complessità.

Il tema va affrontato all'interno dell'Albo (lo sta già facendo), ma prima di tutto bisogna intervenire sulla normativa (ricordiamo che siamo in fase di recepimento delle nuove Direttive Europee).



Alcune proposte:

- 1) **Riduzione dei costi;**
- 2) **Maggiore informazione** e assistenza alle imprese coinvolgendo le associazioni di categoria;
- 3) **Semplificazione** ulteriore della **documentazione**, in generale, è necessaria una revisione complessiva del DM 65/2010;
- 4) **Semplificazione dell'iscrizione** per alcune tipologie di soggetti (ad esempio evitando la doppia iscrizione in 2bis e 3bis);
- 5) **Eliminare dubbi interpretativi** (es. open scope, dual use....);



Alcune proposte:

- 6) Sfruttare l'occasione del recepimento delle direttive sull'economia circolare per attuare una evoluzione positiva del concetto di **responsabilità estesa del produttore** impattando positivamente su tutta la filiera (e in particolare su rivenditori e installatori), razionalizzando il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e riducendogli oneri di trasporto dei RAEE ai centri di raccolta;
- 7) Semplificazioni specifiche per i **RAEE professionali**, intervenendo sulle previsioni che riguardano il formale incarico al ritiro da parte dei produttori di AEE e il vincolo di trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori dell'apparecchiatura
- 8) Adottare semplificazioni ulteriori per chi introduce **volontariamente** il sistema «**1 contro 0**»

Grazie dell'attenzione !

Barbara Gatto
Responsabile DPT Politiche Ambientali
CNA Nazionale

 competitivita.ambiente@cna.it

 www.cna.it

 [@cnapoliticheambientali](https://www.facebook.com/cnapoliticheambientali)

 [@cnaambiente](https://twitter.com/cnaambiente)